Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 novembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazione al regolamento approvata nella seduta del 6 novembre 1981

Il sesto comma dell'art. 39 è sostituito dal seguente:

« Il termine previsto dal primo comma relativo alla discussione sulle linee generali è aumentato fino al doppio per i progetti di legge costituzionale, in materia elettorale e per quelli di delegazione legislativa. E' in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, se la loro particolare importanza lo richieda, di ampliare negli stessi limiti il termine sopra indicato ».

(6458)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1981, n. **626**.

Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597 e 602, nonché agevolazioni fiscali per i finanziamenti contratti all'estero, per i finanziamenti dei crediti all'esportazione e per il consolidamento dei crediti nei confronti delle imprese industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni e correzioni:

all'articolo 58, nel primo comma, sono soppresse le parole: « tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo. »;

all'articolo 61, l'ultimo comma è soppresso;

all'articolo 74, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'articolo 58 ».

Art. 2.

Il numero 3-*bis*) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, primo comma, numero 4), salvo quanto disposto nel successivo numero 3-*ter*); ».

Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il numero 3-*bis*), è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, primo comma, numero 4), relativamente alle ritenute alla fonte su redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; ».

Il primo versamento, da effettuarsi a norma del numero 3-*ter*) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, deve essere eseguito entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello nel quale è entrata in vigore la presente legge.

Il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi indicati nel secondo comma del presente articolo, relativo alle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti scaduti dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sino al termine del mese precedente a quello nel quale la legge stessa è entrata in vigore, deve essere eseguito nel termine di due mesi dalla chiusura dello stesso periodo di imposta.

Art. 3.

Gli interessi corrisposti per finanziamenti contratti all'estero, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1982, di durata non inferiore a diciotto mesi, che non siano trasformazione di debiti esistenti, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato per finanziare attività di impresa nel territorio dello Stato non sono soggetti alla ritenuta di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito.

Per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse all'estero le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che la sottoscrizione abbia avuto inizio dopo l'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 1982.

Art. 4.

Per i finanziamenti dei crediti alla esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1982, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta allo 0,1 per cento.

Art. 5.

Per i consolidamenti operati da aziende ed istituti di credito nei confronti di imprese industriali entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, sostituito il termine del 31 luglio 1978 con quello del 31 marzo 1981.

Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende e degli istituti di credito che operano i consolidamenti, fermo restando il disposto del secondo comma del predetto articolo 5, è deducibile l'accantonamento iscritto, ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile, in apposito fondo del passivo fino a concorrenza della percentuale dei crediti consolidati corrispondente al rapporto tra la differenza fra il tasso di riferimento vigente all'atto del consolidamento e il tasso di consolidamento e la differenza fra detto tasso di riferimento e un terzo dello stesso tasso e in misura comunque non superiore all'ammontare dei crediti stessi. Tale deduzione è ammessa nel periodo di imposta in cui viene operato il consolidamento e nei quattro successivi in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, a un terzo dell'ammontare complessivo.

Le perdite sui crediti di cui al primo comma verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla

parte non compensata dall'accantonamento. Se in un periodo di imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore all'ammontare residuo dei crediti di cui al primo comma, l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, anche in eccedenza, fino al riassorbimento, del limite massimo ivi previsto.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1981, n. 627.

Modificazione al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regolamento di polizia mortuaria, approvato con proprio decreto in data 21 ottobre 1975, n. 803;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico

Il quinto comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è sostituito dal seguente: « Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ROGNONI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 24

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 ottobre 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa Nuova Europa a r.l. », in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nel giorno 14 ottobre 1980 nei confronti della società « Cooperativa Nuova Europa - Soc. coop. a r.l. », con sede in Padova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa Nuova Europa - Soc. coop. a r.l. », con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Paolo Speranza in data 18 settembre 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Mario Fornasini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(6342)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 ottobre 1981.

Modificazioni al calendario delle revisioni generali di autovetture ad uso privato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/143/CEE del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981), che stabilisce quali siano le categorie di veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981), che dispone la revisione annuale delle autovetture ad uso privato, non comprese nell'art. 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981, immatricolate per la prima volta entro la data del 31 dicembre 1970, fissandone il calendario in modo da scaglionare le operazioni di revisione nel quadriennio 1981-84;

Constatato che l'autodisciplina degli utenti, che hanno autonomamente escluso dalla circolazione le autovetture in peggiore stato di conservazione, ha portato ad una drastica riduzione delle operazioni di revisione delle autovetture di cui trattasi rispetto all'entità prevista;

Considerato che la recente immissione in servizio di nuovo personale abilitato ad effettuare i controlli tecnici ha incrementato la potenzialità operativa degli uffici provinciali della motorizzazione civile;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 1981, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

Le operazioni di revisione di cui trattasi devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

nel 1981 per le autovetture immatricolate per la prima volta entro il 1963;

nel 1982 per le autovetture immatricolate per la prima volta negli anni dal 1964 al 1970 compreso.

Roma, addì 30 ottobre 1981

Il Ministro: BALZAMO

(6417)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 30 ottobre 1981.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Calcutta (India).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1967, n. 175, con il quale viene istituito in Calcutta (India) un consolato generale di prima categoria;

Decreta:

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Calcutta è modificata come segue: gli Stati di Assam, Bihar, Orissa, Manipur, Tripura, Bengala occidentale, Uttar Pradesh (ad eccezione dei distretti di Dholpur, Etawah, Agra, Bharatpur, Manipur, Farrakhabad, Rampur, Bijnor, Muzzafarnagar, Saharanpur, Garhwal, Tehri e Dehera Dun), Sikkim, Meghalaya, Nagaland ed i territori di Arunachal Pradesh e Mizoram.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1981

Il Ministro: COLOMBO

(6394)

DECRETO 30 ottobre 1981.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Bombay (India).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1963, n. 675, con il quale veniva istituito in Bombay (India) un consolato generale di prima categoria;

Decreta:

La circoscrizione consolare del consolato generale di prima categoria in Bombay (India) è modificata come segue: gli Stati di Maharashtra, Gujarat, Madhya, Pradesh, Karnataka, Tamilnadu (ad eccezione del distretto di Coimbatore) Rajasthan e Andhra Pradesh; il territorio di Goa, Daman e Diu ed il territorio di Pondicherry; le isole Laccadive, Andaman e Nicobare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1981

Il Ministro: COLOMBO

(6391)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 ottobre 1981.

Aumento dei tassi di interesse per i buoni fruttiferi nominativi e al portatore emessi dal Banco di Sicilia - sezione di credito minerario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto 23 luglio 1925, n. 1453;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 12 agosto 1927;

Visto il proprio decreto in data 7 giugno 1976;

Vista la richiesta di aumentare i tassi sui buoni fruttiferi che la sezione di credito minerario del Banco di Sicilia ha avanzato in considerazione dell'attuale andamento del mercato monetario ed allo scopo di agevolare il collocamento dei buoni medesimi;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

I tassi di interesse per i buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi e al portatore, emessi dalla sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, vengono stabiliti come segue:

12% per i buoni con vincolo di tre mesi;

13% per i buoni con vincolo di sei mesi;

14% per i buoni con vincolo di dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6340)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3048/81 della commissione, del 19 ottobre 1981, che determina gli importi degli elementi mobili e gli importi compensativi adesione, nonché i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° novembre 1981 al 31 gennaio 1982, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80.

Pubblicato nel n. L 309 *del* 29 *ottobre* 1981.

(298/C)

Regolamento (CEE) n. 3049/81 della commissione, del 26 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3050/81 della commissione, del 26 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3051/81 della commissione, del 26 ottobre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3052/81 della commissione, del 26 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2730/81, che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3053/81 della commissione, del 26 ottobre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 3054/81 della commissione, del 26 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 3055/81 della commissione, del 26 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3056/81 della commissione, del 26 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 3057/81 della commissione, del 26 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3058/81 della commissione, del 26 ottobre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3059/81 della commissione, del 26 ottobre 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 306 *del* 27 *ottobre* 1981.

(299/C)

Regolamento (CEE) n. 3060/81 della commissione, del 27 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3061/81 della commissione, del 27 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3062/81 della commissione, del 26 ottobre 1981, che modifica gli importi compensativi monetari nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 3063/81 della commissione, del 27 ottobre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 3064/81 della commissione, del 27 ottobre 1973, che abroga il regolamento (CEE) n. 2966/81 con cui si constata la situazione di crisi grave del mercato delle mele.

Regolamento (CEE) n. 3065/81 della commissione, del 27 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3066/81 della commissione, del 27 ottobre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3067/81 della commissione, del 27 ottobre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3068/81 della commissione, del 27 ottobre 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 307 *del* 28 *ottobre* 1981.

(300/C)

Regolamento (CEE) n. 3069/81 del Consiglio, del 26 ottobre 1981, relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine per il 1981.

Regolamento (CEE) n. 3070/81 della commissione, del 28 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3071/81 della commissione, del 28 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3072/81 della commissione, del 28 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3073/81 della commissione, del 28 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3074/81 della commissione, del 28 ottobre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3075/81 della commissione, del 27 ottobre 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3076/81 della commissione, del 27 ottobre 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3077/81 della commissione, del 27 ottobre 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Regno ascemita di Giordania a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3078/81 della commissione, del 27 ottobre 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3079/81 della commissione, del 28 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 32/81 che fissa gli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3080/81 della commissione, del 28 ottobre 1981, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1981 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 3081/81 della commissione, del 28 ottobre 1981, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1981 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Regolamento (CEE) n. 3082/81 della commissione, del 28 ottobre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 3083/81 della commissione, del 28 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3084/81 della commissione, del 28 ottobre 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 308 *del* 29 *ottobre* 1981.

(301/C)

Regolamento (CEE) n. 3085/81 del Consiglio, del 27 ottobre 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981-82, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'importo dell'aiuto al consumo da adottare in conformità dell'art. 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE.

Regolamento (CEE) n. 3086/81 del Consiglio, del 27 ottobre 1981, che modifica a seguito dell'adesione della Grecia alle Comunità il regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni.

Regolamento (CEE) n. 3087/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3088/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3089/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3090/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3091/81 della commissione, del 28 ottobre 1981, che determina in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate durante il quarto trimestre 1981 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 3092/81 della commissione, del 28 ottobre 1981, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di quarti posteriori nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3093/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3094/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1982/81, recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi i contratti di magazzinaggio durante la campagna vitivinicola 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 3095/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che deroga al regolamento (CEE) n. 1686/72, per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3096/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2547/79, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3097/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3098/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3099/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3100/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 3101/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3102/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3103/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3104/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3105/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3106/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 310 *del* 30 *ottobre* 1981.

(302/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto interministeriale 21 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia) è prolungata a cinquantasette mesi.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.E.A. - Società industriale macchine elettriche automatismi, con stabilimento in Casandrino (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli è prolungata al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ticosa in liquidazione con sede in Milano e stabilimento in Como, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazione di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resisto di Sesto Fiorentino (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 ottobre 1978 al 26 aprile 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazione di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resinflex di Torino, è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbe con sede in Vigevano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1981 al 28 giu-

gno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fratelli De Dominicis S.r.l. di Montorio al Vomano (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Molino e Pastificio Sant'Agata dei F.lli Marano con sede in Catania, è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Molino e Pastificio Sant'Agata dei F.lli Marano con sede in Catania, è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Auteri & Longo S.n.c. con sede in Misterbianco (Catania), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 novembre 1980 al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Sarli, con sede in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Morilli Luigi di Recanati, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Dansi con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 29 novembre 1981 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo addetti ai servizi ausiliari marittimi, portuali e terrestri all'interno ed all'esterno della Raffineria Mediterranea, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria Mediterranea, è prolungata per un trimestre. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Pininfarina con sede in Torino e stabilimento in Gugliasco (Torino), è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IAO Industrie Riunite con sede legale in Beinasco (Torino), sede centrale di Beinasco e unità di Beinasco (la Autoparti e FISMA/ULMA), Asti (Way Assauto), Lazzate (Descam), Serravalle (Hellebore), Moncalieri (Altissimo/DPA), Regina Margherita (Gallino), Rivalta (Gallino), Borgaretto (Gallino), Bruino (SIRTAL) e Monale d'Asti (DPA), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomasa con sede in Cagliari e stabilimento in Iglesias (Cagliari), è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi, stabilimento di Ravenna è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi, stabilimento di Ravenna, è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalvista S.r.l. con sede e stabilimento in Verbania Trobaso (Novara), è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavorati sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Confezioni Tessili di Messina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1979 al 19 settembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Applicazioni Tecniche Gomma con sede in Arenzano (Genova), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia Tecnica Siciliana con sede in Siracusa, è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors con sede in Roma e stabilimento in Latina, è prolungata al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società AIFEL di Pomezia, è prolungata al 1° giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società AIFEL di Pomezia, e prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del rattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchiorlatti Dalmas & Figli con sede in Borgaro (Torino) e stabilimenti in Borgaro e Corio (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pitro Maria Ceretti con sede in Pallanzeno (Novara) e stabilimenti in Pallanzeno e Villadossola (Novara), è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6335)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Scorzè

Con decreto 4 luglio 1981, n. 1019, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo abbandonato dal fiume Dese, in comune di Scorzè (Venezia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, (ex 10), mappali 1362-1363-1364, della superficie complessiva di mq 840, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 ottobre 1980 in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Venezia, che fa parte integrante del citato decreto.

(6350)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Frosinone e di Ceccano

Con decreto 27 agosto 1981, n. 1402, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno del fosso Cenicia, segnato nel catasto dei comuni di Frosinone al foglio n. 43, mappale 274 1/2 e comune di Ceccano al foglio n. 3, mappale 269 1/2 della superficie complessiva di mq 1200, ed indicato nella planimetria, rilasciata il 28 marzo 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone, che fa parte integrante del citato decreto.

(6351)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Frosinone

Con decreto 27 ottobre 1981, n. 1391, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fosso Cenicia, segnato nel catasto del comune di Frosinone al foglio n. 45 delimitato dai mappali 43/*a*, - 43/*b* e 27; e al foglio n. 43 delimitato dai mappali 160/*b* - 159/*b* e 24/*b*, della superficie complessiva di mq 833 ed indicato nelle planimetrie rilasciate il 31 marzo 1978 in scala 1:2000, e 3 giugno 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone; che fanno parte integrante del citato decreto.

(6352)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 Mod. 241 D.P. — Data: 27 agosto 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari. — Intestazione: Marotta Nicola nato a Bari il 28 marzo 1925. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale L. 400.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta 301 Mod. 241 D.P. — Data: 18 settembre 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Balsamo Domenico nato a Casoria (Napoli). — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale 120.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6178)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 4 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1179,050	1179,050	1178,95	1179,050	1179,050	1178,50	1178,950	1179,050	1179,050	1179,05
Dollaro canadese	983 —	983 —	983 —	983 —	983 —	988,15	982,900	983 —	983 —	983 —
Marco germanico	534,230	534,230	534,60	534,230	534,230	532,60	534,600	534,230	534,230	534,25
Fiorino olandese	484,990	484,990	485,25	484,990	484,990	484,20	485 —	484,990	484,990	485 —
Franco belga	31,835	31,835	31,87	31,835	31,835	31,90	31,850	31,835	31,835	31,85
Franco francese	212,250	212,250	212,75	212,250	212,250	212,40	212,100	212,250	212,250	212,25
Lira sterlina	2216,700	2216,700	2217 —	2216,700	2216,700	2222,50	2218 —	2216,700	2216,700	2216,70
Lira irlandese	1890,700	1890,700	1890 —	1890,700	1890,700	—	1891 —	1890,700	1890,700	—
Corona danese	166,080	166,080	166 —	166,080	166,080	166,50	166 —	166,080	166,080	166,10
Corona norvegese	202,160	202,160	202,25	202,160	202,160	202,25	202,350	202,160	202,160	202,15
Corona svedese	215,420	215,420	215,50	215,420	215,420	216 —	215,450	215,420	215,420	215,40
Franco svizzero	661,180	661,180	666,25	661,180	661,180	654,90	659,700	661,180	661,180	661,20
Scellino austriaco	76,156	76,156	76,10	76,156	76,156	76,15	76,200	76,156	76,156	76,15
Escudo portoghese	18,600	18,600	18,53	18,600	18,600	18,40	18,500	18,600	18,600	18,60
Peseta spagnola	12,422	12,422	12,47	12,422	12,422	12,45	12,470	12,422	12,422	12,42
Yen giapponese	5,185	5,185	5,19	5,185	5,185	5,17	5,183	5,185	5,185	5,12
E.C.U.	1301,820	1301,820	—	1301,820	1301,820	—	1301,820	1301,820	1301,820	—

Media dei titoli del 4 novembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,125
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,550
» 5,50 % » » 1968-83	84,800
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,150
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	73,900
» 10 % » » 1977-92	78,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	61,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,475
» » » » 1- 1-1980/82	99,100
» » » » 1- 3-1980/82	99,200
» » » » 1- 5-1979/82	98,825
» » » » 1- 5-1980/82	98,850
» » » » 1- 6-1980/82	98,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,600
» » » » 1- 7-1980/82	98,550
» » » » 1- 8-1980/82	98,300
» » » » 1-10-1979/82	98,650
» » » » 1-10-1980/82	98,775
» » » » 1-12-1980/82	98,625
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
» » » » 1-10-1980/83	98,775
» » » » 1- 3-1981/84	98,150
» » » » 1- 4-1981/84	98,700
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95 —
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,450
» » » 12 % 1- 4-1982	96,550
» » » 15 % 1- 1-1983	95,125
» » » 12 % 1-10-1983	87,025
» » » 12 % 1- 1-1984	84,575
» » » 12 % 1- 4-1984	84,250
» » » 12 % 1-10-1984	83,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1179 —
Dollaro canadese	982,950
Marco germanico	534,415
Fiorino olandese	484,995
Franco belga	31,842
Franco francese	212,175
Lira sterlina	2217,350
Lira irlandese	1890,850
Corona danese	166,040
Corona norvegese	202,255
Corona svedese	215,435
Franco svizzero	660,440
Scellino austriaco	76,178
Escudo portoghese	18,550
Peseta spagnola	12,446
Yen giapponese	5,184
E.C.U.	1301,820

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di capo laboratorio o vice capo officina, interprete traduttore, computista e dattilografo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 ottobre 1981 è pubblicato il decreto ministeriale del 10 gennaio 1981, n. 00/43803, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 122, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a dieci posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio, branca «manifattura tabacchi», riservato a periti elettronici industriali, indetto con decreto ministeriale 25 febbraio 1980, n. 00/32148, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 3 maggio 1980.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 ottobre 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 10 luglio 1981, n. 00/31655, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 349, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso per esami, a nove posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio, branca «manifattura tabacchi», riservato a geometri, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1980, numero 00/32978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1980.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 ottobre 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 11 luglio 1981, n. 00/31437, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 350, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso, per esami, a trentasei posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio, branca «coltivazioni tabacchi» riservato a periti agrari, indetto con decreto ministeriale 24 novembre 1979, n. 00/39814, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 2 febbraio 1980.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 ottobre 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 9 luglio 1981, n. 00/31092, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 348, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a due posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio, branca «manifatture tabacchi», riservato a geometri, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 22 aprile 1980, n. 00/35211, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1980.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 ottobre 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1981, n. 00/30075, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 169, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, ad un posto di interprete traduttore in prova della carriera di concetto del personale degli uffici, per le lingue spagnolo e tedesco, per la direzione generale dei monopoli di Stato in Roma, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1980, n. 00/44970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 giugno 1980.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 ottobre 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 5 gennaio 1981, n. 00/42741, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 119, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte e Liguria, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1979, numero 00/38315, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 26 ottobre 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 ottobre 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 17 novembre 1980, n. 00/41656, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 108, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso per esami, a cinque posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 00/38317, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 26 ottobre 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 ottobre 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 5 dicembre 1980, n. 00/42338, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 117, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Toscana, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 00/38367, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 26 ottobre 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 ottobre 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 6 febbraio 1981, n. 00/43211, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 125, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 00/38319, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 26 ottobre 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 ottobre 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 15 gennaio 1981, n. 00/42926, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 120, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Puglie, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 00/38320, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 26 ottobre 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 ottobre 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 22 gennaio 1981, n. 00/44060, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 124, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a cinque posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lazio, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1979, n. 00/34480, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980.

(6297)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di assistente sanitario, segretario tecnico e coadiutore dattilografo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità - 1° supplemento straordinario al n. 10 - ottobre 1981 - è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 giugno 1981 concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso, per esami, a cinque posti di assistente sanitario in prova nel corrispondente ruolo della carriera di concetto del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità - 1° supplemento straordinario al n. 10 - ottobre 1981 - è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 maggio 1981 concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso, per esami, a due posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale in data 10 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità - 1° supplemento straordinario al n. 10 - ottobre 1981 - è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 maggio 1981 concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso, per esami, a tre posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale in data 31 maggio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità - 1° supplemento straordinario al n. 10 - ottobre 1981 - è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 giugno 1981 concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo dei coadiutori dattilografi della carriera esecutiva del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980.

(6357)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a settantadue posti (aumentati a centoquattordici) di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 10 del 1981 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 30 ottobre 1981 è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1981, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 379, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a settantadue posti (aumentati a centoquattordici) di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 26 febbraio 1979.

(6407)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10397/11168 in data 31 maggio 1980, con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti in questa provincia al 30 novembre 1978, indetto con decreto n. 29568 del 21 dicembre 1978 e modificato con successivi decreti n. 17387 del 24 settembre 1979 e n. 12072 del 27 dicembre 1980;

Considerato che il dott. Alfredo Vicari, vice prefetto ispettore aggiunto, componente della suddetta commissione, non può partecipare ai lavori della commissione stessa perché impedito per motivi di servizio;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista l'ulteriore designazione della prefettura di Palermo di cui alla nota n. 14489 del 19 ottobre 1981;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 ed alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

A parziale modifica del precedente decreto n. 10397/11168 del 31 maggio 1980, il dott. Fanara Carlo, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Palermo, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Alfredo Vicari, impedito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione siciliana, nonché, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 20 ottobre 1981

Il medico provinciale: SCHILLACI

(6360)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 luglio 1981, n. **17.**

Modifica al regolamento d'esecuzione relativo alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 14 febbraio 1975, n. 6, parzialmente modificato con decreto del presidente della giunta provinciale del 27 dicembre 1978, n. 31.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *luglio* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

L'allegato regolamento di esecuzione alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, con successive modifiche ed integrazioni apportate con legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22, è emanato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 12 giugno 1981

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1981
Registro n. 5, *foglio n.* 125

Modifica al regolamento d'esecuzione relativo alla legge provinciale 20 *febbraio* 1970, *n.* 4, *emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del* 14 *febbraio* 1975, *n.* 6, *parzialmente modificato con decreto del presidente della giunta provinciale del* 27 *dicembre* 1978, *n.* 31.

Art. 1.

L'art. 8 viene sostituito dal seguente:

« I presupposti per la classificazione di una azienda agricola quale azienda agricola di montagna, sono dati, se quest'ultima è situata ad un'altitudine di almeno 700 m s.l.m., ovvero nel caso in cui, in base agli accertamenti effettuati ai sensi del presente regolamento, le verranno attribuiti complessivamente almeno 30 punti ».

Art. 2.

L'art. 9 viene sostituito dal seguente:

« La somma di punti attribuiti ad un maso in base ai criteri contenuti nell'art. 3, vengono commutati in percentuale di contributo come segue:

A) *Aziende agricole di montagna*

Punti	Percentuale di contributo
0 - 9	5,00
10 - 19	5,50
20 - 29	6,00
30 - 39	6,50
40 - 49	7,00
50 - 59	7,50
60 - 69	8,00
70 e più	9,00

B) *Altre aziende*

Punti	Percentuale di contributo
0 - 4	3,00
5 - 10	4,10
11 - 16	4,90
17 - 19	5,50
20 - 25	5,80
26 - 29	6,10

Art. 3.

Le tabelle sotto il punto *A*), art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale del 14 febbraio 1975, n. 6, parzialmente modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1978, n. 31, vengono sostituite dalle seguenti:

A) *Aziende agricole di montagna*

Valore di reddito	Percentuale di contributo
fino a 50.000.000	8,00
» » 70.000.000	7,50
» » 90.000.000	7,00
» » 120.000.000	6,50
» » 150.000.000	6,00
» » 180.000.000	5,50
» » 200.000.000 e più	5,00

Eredi cedenti	Percentuale di contributo
6 e più	8,00
5	7,50
4	7,00
3	6,50
2	6,00
1	5,50
0	5

Nel caso di assunzione di un maso chiuso al quale vengano attribuiti 70 e più punti, con un valore di reddito pari a non più di 60.000.000 di lire ed almeno 3 eredi cedenti, può essere concesso un contributo costante annuo fino al 9 % sugli interessi.

(5996)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 giugno 1981, n. **18.**

Regolamento per la fornitura di divise di servizio e di indumenti di lavoro al personale appartenente al ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva ed al personale di sorveglianza della caccia e della pesca.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *dell'*11 *agosto* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 105 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale è stabilito, che al personale cui sia fatto obbligo di indossare durante le ore di servizio l'uniforme, deve essere fornito a cura dell'Amministrazione provinciale il necessario corredo;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2086 del 22 aprile 1981 concernente l'approvazione del nuovo regolamento per la fornitura di divise di servizio ed indumenti di lavoro;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 marzo 1981;

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

E' emanato il regolamento per la fornitura di divise di servizio e di indumenti di lavoro al personale appartenente al ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva ed al personale di sorveglianza della caccia e della pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 18 giugno 1981

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1981
Registro n. 5, *foglio n.* 133

Regolamento per la fornitura di divise di servizio ed indumenti da lavoro al personale appartenente al ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva ed al personale di sorveglianza della caccia e della pesca.

Art. 1.

Al personale come riportato di seguito, la giunta provinciale tramite l'ispettorato ripartimentale delle foreste, in via di prima assegnazione, mette a disposizione il corredo appresso indicato. Le successive assegnazioni del corredo saranno effettuate agli interessati nei limiti del fabbisogno accertato dal caposervizio.

Custodi forestali:

uniforme di servizio composta da giacca e pantalone lungo durata minima 2 anni;
uniforme da lavoro composta da giubbotto e pantaloni alla zuava - durata minima 2 anni;
una giacca a vento invernale - durata minima 2 anni;
una giacca a vento estiva - durata minima 2 anni;
due paia di pantaloni (da sci o lunghi) - durata minima 1 anno;
un pullover di lana pesante invernale - durata minima 1 anno;
un pullover a V estivo - durata minima 1 anno;
un pullover a collo alto (Rollkragenpullover) - durata minima 1 anno;
quattro paia di calze di lana - durata minima 1 anno;
un paio di scarponi da montagna - durata minima 1 anno;
un paio di scarpe da montagna leggere (pedule) - durata minima 1 anno;
un paio di guanti - durata minima 2 anni;
un cappello - durata minima 1 anno;
uno zaino - durata minima 2 anni;
tre camicie - durata minima 1 anno;
una cravatta - durata minima 1 anno;
un berretto di lana - durata minima 1 anno;
un distintivo « custode forestale - Provincia autonoma di Bolzano »;
un impermeabile - durata minima 4 anni.

L'ispettorato ripartimentale delle foreste è autorizzato a mettere a disposizione in ogni cantiere di lavoro equipaggiamenti ed indumenti particolari per l'esecuzione di lavori particolarmente disagiati o specifici (sparo mine, asfaltature, interventi in caso di pioggia...).

Agenti tecnici addetti alla sorveglianza della caccia e della pesca:

una giacca a vento invernale durata minima 2 anni;
una giacca a vento estiva - durata minima 2 anni;
due paia di pantaloni (lunghi, alla zuava, da sci) - durata minima 1 anno;
tre camicie - durata minima 1 anno;
un pullover a collo alto (Rollkragenpullover) - durata minima 1 anno;
un cappello - durata minima 1 anno;
un berretto di lana - durata minima 2 anni;
quattro paia di calze di lana - durata minima 1 anno;
un pullover pesante invernale - durata minima 1 anno;
un pullover leggero a V - durata minima 1 anno;
un paio di scarponi da montagna - durata minima 1 anno;
un paio di scarpe da montagna leggere (pedule) - durata minima 1 anno;
un impermeabile - durata minima 4 anni;
un paio di stivaloni a coscia (per soli guardia-pesca) - durata minima 1 anno;
un paio di stivali a pantalone (per soli guardia-pesca) - durata minima 1 anno.

Art. 2.

Il personale tenuto ad indossare l'uniforme deve portare il distintivo « custode forestale - Waldaufseher », fornito insieme all'uniforme stessa.

Art. 3.

Al personale di nuova assunzione spetta l'uniforme dopo tre mesi di servizio temporaneo o di ruolo. Nei casi in cui un dipendente non superi il periodo di prova, dovrà restituire gli indumenti fornitigli.

Art. 4.

I dipendenti, cui la provincia fornisce l'uniforme od indumenti da lavoro, hanno l'obbligo di curare la pulizia e la conservazione e sono tenuti a presentarsi in servizio sempre in stato decoroso.

L'inosservanza di tali obblighi può dare luogo ad addebiti da parte dell'amministrazione provinciale ed all'applicazione della multa, prevista dall'art. 65 dell'ordinamento del personale.

Art. 5.

Gli indumenti che vengono forniti in base al vigente regolamento, sono di proprietà della provincia e non possono essere ceduti a terzi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 giugno 1981, n. 19.

Regolamento per la fornitura di divise di servizio e di indumenti di lavoro al personale della carriera ausiliaria ed al personale cantoniere.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *dell'*11 *agosto* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 105 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale è stabilito, che al personale cui sia fatto obbligo di indossare durante le ore di servizio l'uniforme, deve essere fornito a cura dell'Amministrazione provinciale il necessario corredo;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2087 del 22 aprile 1981 concernente l'approvazione del nuovo regolamento per la fornitura di divise di servizio ed indumenti di lavoro;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 4 marzo 1981;

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

E' emanato il regolamento per la fornitura di divise di servizio e di indumenti di lavoro al personale della carriera ausiliaria ed al personale cantoniere secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 19 giugno 1981

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1981
Registro n. 5, *foglio n.* 134

Regolamento per la fornitura di divise di servizio ed indumenti da lavoro al personale della carriera ausiliaria ed al personale cantoniere.

Art. 1.

Al personale come riportato di seguito, cui sia fatto l'obbligo di indossare durante le ore di servizio l'uniforme, la giunta provinciale in via di prima assegnazione, mette a disposizione il corredo appresso indicato. Le successive assegnazioni del corredo saranno effettuate agli interessati nei limiti del fabbisogno accertato dal caposervizio.

I. *Commessi nonché custodi e bidelli addetti al servizio di custode*:

1) *Per l'inverno*:

a) un abito invernale di panno grigio composto di una giacca e di due paia di pantaloni rispettivamente di due gonne - durata minima 2 anni;
b) un pullover tinta blu chiara - durata minima 2 anni;
c) un paio di scarpe tinta nera - durata minima 2 anni;
d) un cappotto invernale di panno scuro - durata minima 4 anni;
e) due camicie tinta blu chiara - durata minima 1 anno;
f) due cravatte blu - durata minima 1 anno.

2) *Per l'estate*:

a) un abito estivo di panno leggero grigio chiaro composto di una giacca e di due paia di pantaloni rispettivamente di due gonne - durata minima 2 anni;
b) un paio di scarpe tinta nera - durata minima 2 anni;
c) tre camicie tinta blu chiara con taschini. Le camicie possono essere indossate anche senza giacca - durata minima 1 anno.

3) *Ai bidelli non addetti al servizio di custode, su richiesta degli interessati vengono assegnati*:

a) due paia di pantaloni - durata minima 1 anno;
b) due gonne - durata minima 1 anno;
c) tre camici o tre tute da lavoro - durata minima 1 anno;
d) un paio di scarpette da ginnastica ai bidelli addetti alla sorveglianza di palestre, campi da tennis o piscine - secondo il fabbisogno.

II. *Personale addetto alla guida di autovetture provinciali*:

a) un abito invernale di panno grigio composto di una giacca e di due paia di pantaloni - durata minima 2 anni;
b) un abito estivo di panno leggero grigio composto di una giacca e di due paia di pantaloni - durata minima 2 anni;
c) un cappotto invernale di panno scuro - durata minima 3 anni;
d) due camicie tinta chiara - durata minima 1 anno;
e) due tute di lavoro - durata minima 1 anno;
f) due cravatte blu - durata minima 1 anno;
g) un impermeabile - durata minima 4 anni;
h) un paio di scarpe estive ed un paio di scarpe invernali - durata minima 2 anni;
i) tre camicie estive con taschini - durata minima 1 anno.

III. *Agenti tecnici e cantonieri addetti al servizio stradale od al servizio all'esterno*:

a) una giacca a vento pesante di media lunghezza - durata minima 2 anni;
una giacca a vento leggera - durata minima 2 anni;
due paia di pantaloni per l'inverno - durata minima 1 anno;
due paia di pantaloni per l'estate - durata minima 1 anno;
un pullover per l'inverno - durata minima 1 anno;
un pullover per l'estate - durata minima 1 anno;
quattro paia di calze di lana - durata minima 1 anno;
un paio di scarpe da montagna (leggere) - durata minima 1 anno;
un paio di scarponi da montagna - durata minima 1 anno;
un paio di guanti per l'inverno - durata minima 1 anno;
un impermeabile - durata minima 4 anni;
un copricapo per l'inverno con protezione degli orecchi durata minima 2 anni;
un copricapo per l'estate - durata minima 2 anni;
un copricapo contro la pioggia con falda larga - durata minima 4 anni;
tre tute da lavoro - durata minima 1 anno;
b) in ogni cantiere sono messi a disposizione pantaloni di plastica per interventi in caso di pioggia e tute per lavori particolari.

Agenti tecnici o assimilati addetti prevalentemente al servizio al coperto secondo il fabbisogno e compatibilmente con le mansioni effettivamente svolte:

a) una giacca a vento (leggera);
una giacca a vento (pesante);
b) un pullover pesante;
un pullover leggero;
tre tute da lavoro o camici.

Art. 2.

Il personale tenuto ad indossare l'uniforme deve portare il distintivo « PB » cucito, fornito insieme all'uniforme stessa.

Art. 3.

Al personale di nuova assunzione spetta l'uniforme dopo tre mesi di servizio provvisorio o di ruolo. Non viene invece fornito al personale supplente assunto in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio. Nei casi in cui un dipendente non superi il periodo di prova, dovrà restituire gli indumenti fornitigli.

Art. 4.

I dipendenti, cui la provincia fornisce l'uniforme od indumenti da lavoro, hanno l'obbligo di curare la pulizia e la conservazione e sono tenuti a presentarsi in servizio sempre in stato decoroso.

L'inosservanza di tali obblighi può dare luogo ad addebiti da parte dell'amministrazione provinciale ed all'applicazione della multa, prevista dall'art. 65 dell'ordinamento del personale.

Art. 5.

Gli indumenti che vengono forniti in base al vigente regolamento, sono di proprietà della provincia e non possono essere ceduti a terzi.

Art. 6.

L'amministrazione provinciale può al momento della consegna dei nuovi capi di vestiario rispettivamente al momento della cessazione dal servizio, chiedere la restituzione dei capi. La scelta dei materiali e dei modelli di vestiario sarà effettuata dall'amministrazione provinciale, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con il presente regolamento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1981, n. 21.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9: « Regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 - La disciplina del commercio ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *dell'11 agosto* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la « Disciplina del commercio »;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9: « Regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 - La disciplina del commercio »;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2968 del 27 maggio 1981 « Modifiche alla delibera della giunta provinciale n. 243, datata 21 gennaio 1980 »;

Decreta:

Sono emanate, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto, le «Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9 - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 - La disciplina del commercio».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Bolzano, addì 23 giugno 1981

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1981
Registro n. 5, foglio n. 136

Modifiche al decreto del presidente della giunta regionale 18 marzo 1980, n. 9 - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 «La disciplina del commercio».

Art. 1.

(1) Al secondo comma del punto *a*) dell'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, le parole «Registro delle ditte» vengono sostituite con le parole «Registro degli esercenti il commercio».

Art. 2.

(1) Al primo comma dell'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, le parole «al gruppo merceologico di cui al precedente art. 15 per i quale ...» vengono sostituite con le parole «alle tabelle e sottotabelle per le quali ...».

Art. 3.

(1) Viene abrogato il punto *b*) dell'art. 35 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9.

Art. 4.

(1) Al punto *c*), del secondo comma dell'art. 36 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, dopo le parole «indicare le norme» vengono inserite le parole «e le direttive».

Art. 5.

(1) Dopo il primo comma dell'art. 37 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, vengono inseriti i seguenti commi:

«I titolari di esercizi di commercio all'ingrosso entro 30 giorni dall'inizio dell'attività devono comunicare al comune competente per territorio tutti i dati indicati nell'allegato 4-*bis* al presente regolamento. Analoga comunicazione devono effettuare entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività.

(2) Chiunque contravviene a quanto disposto dal comma precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000.

(3) Il comune provvede ad inviare copia delle comunicazioni predette alla camera di commercio ed all'assessorato provinciale al commercio».

Art. 6.

(1) L'art. 74 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, viene così integrato:

«Con la stessa procedura di quelli effettivi vengono nominati anche membri supplenti».

Art. 7.

(1) Dopo l'art. 99 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, viene inserito l'art. 99-*bis*:

«Art. 99-*bis* - *Compensi ai membri di commissione.* — (2) Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 74 e 84 del presente regolamento spettano i compensi di cui alla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche».

(Omissis).

(5997)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, *si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono* accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) ò frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813070)